

REGIONE LOMBARDIA

(Provincia di Varese)



COMUNE DI TRADATE PROGETTO ESECUTIVO

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborati generali

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Lavori e somministrazioni	133.914,18	€uro	(1)
----------------------------------	-------------------	------	-----

Comprese spese generali ed oneri aziendali per la sicurezza

Costi della sicurezza	11.085,82	€uro	(2)
------------------------------	------------------	------	-----

non soggetti a ribasso d'asta

Totale appalto	145.000,00	€uro	(1 + 2)
-----------------------	-------------------	------	---------

Il responsabile del procedimento	geom. GIORGIO COLOMBO
Il tecnico progettista	geom. GIOVANNI POLLI

Tradate, 7 FEBBRAIO 2022

IL PROGETTISTA
(Geom. Giovanni Polli)

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PREMESSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 1bis Capitolato Speciale d'Appalto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto e categorie di opere.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Programma di esecuzione dei lavori.
- Articolo 7 Penale per ritardi
- Articolo 8 Sospensioni e ripresa dei lavori. Proroghe.
- Articolo 9 Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Articolo 10 Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.
- Articolo 11 Contabilizzazione dei lavori.
- Articolo 12 Valutazione dei lavori in corso d'opera. Difetti di costruzione e verifiche
- Articolo 13 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 14 Liquidazione dei corrispettivi.
- Articolo 15 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 16 Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo.
- Articolo 17 Materiali e difetti di costruzione.
- Articolo 18 Controlli e verifiche.
- Articolo 19 Conto finale dei lavori.
- Articolo 20 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 21 Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 22 Controversie e accordi bonari

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 23 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 24 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 25 Subappalto.
- Articolo 26 Cessione del contratto - Subentro.
- Articolo 27 Cessione del corrispettivo d'appalto.
- Articolo 28 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 29 Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 30 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 31 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di:

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

Impresa:

Importo netto di contratto:

L'anno duemilaventidue....., il giorno del mese di
....., nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
.....Ufficiale rogante, Segretario
Comunale del Comune di Tradate (VA), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del TUEL, approvato con d.lgs.
267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti
e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

a) -

nato ail, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tradate (VA), C.F. e Partita I.V.A.
00223660127, con sede Piazza MAZZINI n. 6 – 21049 Tradate (VA) che rappresenta nella sua qualità
di,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «*Stazione Appaltante*» o «*il Comune*»;

b)-

nato ail, residente in (.....), via
.....,in qualità di

.....

dell'impresa con sede in

..... (.....), via

codice fiscalee partita IVA

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «*Appaltatore*»;

P R E M E S S O

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n..... in data..... sono stati
approvati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA
COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1) CON
RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA VIA
ISONZO n.1 - TRADATE (VA) (Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16), ", per un importo
complessivo dei lavori da appaltare di **€ 145.000,00** (Euro Centoquarantacinquemila/00) di cui

euro € **133.914,18** (Euro Centotrentatremilanovecentoquattordici/18) oggetto dell'offerta di ribasso ed € **11.085,82** (Euro undicimilazeroottantacinque/82) per costi della sicurezza;

b) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del Responsabile del servizio n. in data ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) che in seguito a, il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del Responsabile del servizio n. in data **(oppure)** è stata approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni **(oppure)** è stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);

d) che con determinazione del Responsabile del servizio n. in data, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data **(se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere)** unitamente con l'approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;

e) che l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

f) che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento n. in data, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del D.lgs. 50 del 18/04/2016;

g) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016, senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito anche «Codice dei contratti pubblici») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito anche «Regolamento»), nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:.....;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:.....;

Articolo 1bis. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e dei documenti descrittivi progettuali, che l'Appaltatore dichiara tutti di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2. Ammontare del contratto e categorie di opere

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato ai costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso come riportato nel seguente riepilogo:

-	importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto e da liquidarsi " a corpo ", secondo quanto di seguito indicato, ammonta ad €, (Euro/....), così determinato:		
-	importo per lavori e somministrazioni (oggetto dell'offerta):	€.	133.914,18
-	ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore (su detto importo):	%	
	ribasso ammontante ad:	€.	
	da cui:		
-	importo per lavori e somministrazioni (al netto del ribasso):	€.	
-	costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza:	€.	11.085,82
	In totale (importo d'appalto):	€.	

Si rammenta che l'importo dei costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza, ammontante ad €. 11.085,82, non è soggetto a ribasso d'asta.

Si precisa, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.P.R. 207/2010, che le opere di cui al presente appalto rientrano nelle seguenti "categorie di opere generali" e "categorie di opere specializzate" di cui all'art. 61 commi 1, 2 e 3 e allegato "A" al menzionato D.P.R.:

OG1 - Edifici civili ed industriali	€.	145.000,00
considerata "categoria prevalente".		
Totale a base d'asta:	€.	<u>145.000,00</u>

Non sono individuate categorie specializzate "scorporabili"

2. L'importo contrattuale di **€uro..... (diconsi Euro.....)** è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere; nell'importo contrattuale sono ricompresi tutti gli impegni economici che l'Appaltatore dovrà sopportare per l'esecuzione dei lavori in forza del presente contratto, fra altro quali oneri a Suo carico quelli di cui al successivo art. 9.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed art. 43, comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui l'importo contrattuale rimane fisso e non può variare, in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. A margine del Computo Metrico Estimativo di Progetto sono indicate le singole percentuali delle lavorazioni e forniture sull'importo complessivo dell'appalto, ai fini della

contabilizzazione dei lavori, che verrà utilizzata in sede di contabilizzazione dei lavori.

4. In merito all'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, come richiamate al successivo art. 14.

5. Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 comma 209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente:

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai Capitolati Speciali d'Appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli altri elaborati descrittivi che compongono il progetto esecutivo in parola (fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1.1 Sono parte integrante del contratto e costituiscono vincoli contrattuali inderogabili gli Elenchi dei prezzi unitari del progetto esecutivo (Progetto Architettonico) ai quali è applicato il ribasso percentuale, oltre ai prezzi della Sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

1.2 Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente nel predetto Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, nr. 49.

2. Il Capitolato speciale d'appalto ed il Computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice dei contratti pubblici, sono parte integrante del contratto; tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel Computo metrico estimativo allegati al progetto esecutivo, per le quali vale quanto previsto al precedente articolo 2, comma 3 - primo capoverso, avendo essi carattere esclusivamente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo complessivo posto a base d'asta. Ne consegue che l'Appaltatore non potrà vantare danni o pretendere maggiori compensi derivanti da opere eventualmente eseguite in aggiunta o in quantità diverse da quelle indicate negli elaborati definiti "Computo metrico estimativo" sia nel progetto, nonché per la Sicurezza del Cantiere.

Neppure costituiscono vincolo contrattuale i prezzi unitari esposti nel suddetto Computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al comma 1.1 (fatta eccezione per i costi della sicurezza)

3. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. La Stazione Appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

5. L'Appaltatore dichiara, in ogni caso, di impegnarsi ad approvvigionare - all'atto dell'inizio dei lavori - i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel

periodo di durata dei lavori.

6. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti negli elaborati: - Elenco dei prezzi Unitari – computo metrico estimativo, documenti dell'opera secondo quanto definito nel presente atto.

7. L'elenco prezzi, di cui al precedente punto 6, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. Qualora sia necessario eseguire categorie di lavori non previste dal contratto e/o impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, si procederà ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile unico del procedimento.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di....., all'indirizzo , presso

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario .

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i... signor..... autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT acceso presso....., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, nel seguito anche definito Direttore tecnico di cantiere (o Capocantiere negli elaborati progettuali). L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Direzione dei Lavori o la Stazione Appaltante possono esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore o di altro personale, previa motivata comunicazione, per disciplina non idonea

alla regolare conduzione di lavori, imperizia o negligenza di detti soggetti.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **15** giorni dalla presente stipula, e comunque tassativamente **prima del**

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole nonché delle fasi di lavoro previste in progetto, e degli eventuali differimenti o anticipazioni di lavori ed opere e quant'altro la Stazione Appaltante - tramite la Direzione dei Lavori - ordinerà di realizzare al fine di permettere un soddisfacente funzionamento delle attività esistenti all'interno dell'edificio oggetto d'intervento, che verrà mantenuto in funzione durante l'esecuzione delle opere.

Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma delle lavorazioni: Quadro tecnico-economico e cronoprogramma. Detto elaborato costituisce documento contrattuale ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto ed agli altri elaborati progettuali, nonché alle norme e prescrizioni in vigore al momento dell'esecuzione.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possano sorgere per il fatto che i lavori interesseranno un fabbricato che resterà aperto in tale periodo, al fine di garantire, in ogni caso, la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti, anche, eventualmente, eseguendo le lavorazioni più rischiose in particolari orari in cui le strutture sono chiuse.

In ogni caso le attività all'interno dell'edificio oggetto d'intervento dovranno essere considerate prevalenti e precedenti rispetto alle attività di cantiere.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a coordinarsi con altre ditte eventuali presenti nell'edificio (ad esempio per interventi manutentivi già affidati dal Comune), con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori ed il regolare svolgimento di tutte le attività insediate.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione

dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 24. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici".

6. La Direzione dei Lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, anche alla luce del precedente comma 3, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 7. Penale per ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno virgola zero per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi,
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

5. Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2 lettera b) del Regolamento.

6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

Articolo 8. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, su ordine del Direttore dei Lavori nei casi del protrarsi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

2. Il cronoprogramma non prevede una sospensione dei lavori.

3. Eventuale sospensione può, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato della Stazione Appaltante.

4. La eventuale sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

5. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo. Fa eccezione a quanto sopra esposto la sospensione dei lavori già prevista in progetto per attendere la chiusura dell'anno scolastico prima di iniziare i lavori di manutenzione della copertura.

6. L'Appaltatore se, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale; sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 9. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dai Capitolati Speciali d'Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri seguenti e quelli di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto (elettrico, di acqua potabile, di messa a terra, ecc.), la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'esecuzione del calcolo della probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI 81-1 e per l'eventuale utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal Comune;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- h) le spese per rilievi, indagini stratigrafiche, prove su campioni e/o provini, rilascio di certificazioni e documenti di analisi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere (ad esempio: gru, elevatori ed apparecchi di sollevamento vari, betoniere, seghe circolari, impastatori, ecc.);
- l) le spese per idonei locali in cantiere e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per eventuale passaggio in aree private e per risarcimento di danni;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere (manufatti ed impianti) fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p) gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Appaltatore, relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione.
- q) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto per l'impianto, la manutenzione la recinzione e l'illuminazione dei cantieri;
- r) la presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico, che verrà rilasciata a titolo gratuito, per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi temporanei di materiali relativi al presente appalto;
- s) la presentazione della richiesta per il rilascio dell'ordinanza per la regolamentazione veicolare e pedonale delle aree di cantiere quelle limitrofe coinvolte dalle limitazioni ai transiti e soste, che verrà rilasciata a titolo gratuito per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi temporanei di materiali relativi al presente appalto;
- t) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della documentazione necessaria al riutilizzo delle terre di scavo per la formazione dei rilevati, nel rispetto delle normativa vigente in materia e delle procedure da applicarsi al momento dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'art. 186 del d.lgs 3 aprile 2006, nr. 152; in particolare è posta a carico dell'Appaltatore la caratterizzazione analitica preventiva e la redazione delle pratiche relative alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017, e quindi anche il servizio di prelievo dei campioni presso il cantiere ed il trasporto dei medesimi al laboratorio incaricato.
- u) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti, della documentazione necessaria all'eventuale utilizzo di materiale proveniente dal cantiere quale "sottoprodotto", ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 3 aprile 2006, nr. 152, secondo lo specifico regime proprio dei beni e dei prodotti; in particolare il trasporto dei materiali deve essere accompagnato dal documento di trasporto e la procedura di riutilizzo deve rispettare le

norme vigenti in materia;

- v) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della documentazione necessaria al trasporto e conferimento di tutti i materiali definiti "rifiuti" nel rispetto delle disposizioni in materia, di cui alla parte quarta del citato decreto 152/2006.
- z) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della richiesta di deroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", per l'attività temporanea di cantiere.

3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del Direttore dei Lavori, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare, e far osservare, al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 4 precedente.

5. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, osservare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al citato Decreto; devono – altresì- fornire periodicamente a semplice richiesta, del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, idonea documentazione attestante il rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti impiegati nel cantiere, a tal fine si ritiene idonea l'esibizione delle copie dei relativi prospetti paga.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile; in caso di accertata inadempienza al pagamento del personale dipendente, da parte del Appaltatore o del subappaltatore, la Stazione Appaltante applicherà (anche in corso d'opera) le relative detrazioni dall'importo dovuto, per il pagamento diretto delle retribuzioni, ai sensi del comma 6 dell'art 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo degli stati di avanzamento lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 15, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere (dim. minima mt. 1,00 x h. mt. 2,00) e quelli inerenti la distribuzione ed esposizione della segnaletica di indicazione del cantiere nelle aree limitrofe al medesimo.

Articolo 10. Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero

reperire nelle aree occupate per l'esecuzione dei lavori e comunque nel cantiere, sono di proprietà della Stazione Appaltante; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare il Titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La eventuale contabilizzazione dei lavori a misura, se del caso, sarà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dai Capitolati Speciali d'Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori **a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata nel Computo Metrico Estimativo componente il progetto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e il suo dato non è vincolante. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 5 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Articolo 12. Valutazione dei lavori in corso d'opera. Difetti di costruzione e verifiche

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eventuali eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto Generale e delle Opere Edili.
2. Ai sensi dell'art. 180 commi 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non si prevede l'accreditamento in contabilità prima della messa in opera dei materiali.
3. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
4. Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, i controlli e le verifiche eseguite dalla

Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 13. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

2. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

3. A norma dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono sempre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali del contratto. L'importo di tali varianti singolarmente non può superare il 5% dell'importo originario del contratto. Inoltre, sempre a norma dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice, sono ammessi interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dell'importo originario del contratto) per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10% (dell'importo originario del contratto) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (dell'importo originario del contratto) per tutti gli altri lavori, e che non comportino un aumento dell'impegno di spesa complessivo, relativo al presente appalto.

Articolo 14 Liquidazione dei corrispettivi.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Appaltatore è dovuta un'anticipazione del prezzo nella misura del **20% (VENTI per cento)** dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'Appaltatore ha stipulato una ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di importo di € Tale fideiussione è stata rilasciata in

data.....dalla Società, ed avente il n.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso e prima della ritenuta di cui al successivo comma 7, non inferiore a **Euro 30.000,00 (trentamila/00)**, previa verifica del DURC secondo quanto previsto dal successivo art. 23. A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, come richiamato anche dall'art. 113-bis, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l'importo ritenuto sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

8. Si rinvia a quanto disposto dagli art. 23 e 24 del presente contratto relativamente all'onere di presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

9. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art.105, comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 25.

Articolo 15 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara.

2. I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L' Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a riportare nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della predetta Legge 136/2010 e s.m.i.; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
4. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
5. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.
6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed all'ufficio competente della Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo.

1. I termini e le modalità di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Nei casi previsti dal precedente art. 14, comma 9, i termini di pagamento saranno tenuti distinti tra l'Appaltatore ed il subappaltatore, in relazione a quanto meglio specificato nel successivo art. 25.
3. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 14 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Articolo 17. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nei Capitolati Speciali.
2. L' Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 del Capitolato Generale (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 del Capitolato Generale (Decreto 19 aprile 2000, n. 145) e cioè:
 - L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

- Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
- Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 18. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri in capo all'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera n) precedente.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 19. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera e) del d.m. 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 20. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato di cui all'art. 199 del del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; il certificato ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima, protrattasi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la difformità ed i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 21. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi all'articolo 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed inoltre nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza redatti per il cantiere;
- c) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) transazioni economiche eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi e con le procedure dell'articolo 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 22. Controversie e accordi bonari

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Varese con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 23. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune procederà a trattenere (art. 30, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
4. Il Comune disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1 L'Appaltatore ha depositato, ai fini del presente articolo, presso la Stazione Appaltante:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ed articolo 28 del D.Lgs 81/2008;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/2008.
- 2 L'Appaltatore è tenuto a depositare, almeno **10** giorni prima della consegna dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) redatto dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza del Comune di cui alla precedente lettera a).

3. In caso di subappalto o altra modalità di affidamento di lavori ad imprese esecutrici (anche lavoratori autonomi) il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi con i criteri di cui all'allegato XVII, comma 01, punto 1 e punto 2, dandone evidenza (ai fini della gestione della sicurezza in cantiere) al Direttore dei Lavori, al Coordinatore in fase di Esecuzione ed alla Stazione Appaltante, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'ingresso in cantiere di dette imprese esecutrici.

4. I documenti di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), già allegato al progetto, in ottemperanza dei disposti del D.Lgs. 81/2008. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) che dovranno essere redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e che dovranno essere consegnati nel corso dei lavori, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'ingresso in cantiere di dette imprese esecutrici, unitamente alla restante documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale delle suddette imprese.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei contratti pubblici, tutti i suddetti piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore in qualità di Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario stesso. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

7. Il Direttore tecnico di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 25. Subappalto.

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto.

2. E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata nonché dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .

3. L'Appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti simili, deve rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi; l'eventuale subappalto potrà essere autorizzato nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal suddetto articolo 105, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.

4. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, i seguenti lavori/parti di opere:

-
-
-
-
-

e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto.

5 Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la documentazione, di cui al comma 3, dovrà comprendere anche l'abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.

6. Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile

della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione Appaltante. In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione Appaltante conceda l'autorizzazione al subappalto, l'Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore l'importo dei lavori da quest'ultimo eseguiti.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista.

Si richiamano i contenuti dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in merito all'eventuale pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, dell'importo dovuto; gli eventuali importi corrisposti direttamente saranno detratti dal certificato di pagamento dell'Appaltatore.

7. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-Appaltatore o del cottimista.

8. Il subappalto sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

Articolo 26. Cessione del contratto - Subentro.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 27. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, qualsiasi cessione del corrispettivo d'appalto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. Ad esse si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

Articolo 28. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante numero..... in data rilasciata dalla società/dall'istituto.....agenzia/filiale di..... per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo "1.2" allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 , da aggiornarsi nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi assicurativi

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, agli impianti, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, come previsto dall'art.103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Detta polizza dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

La polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE: massimale pari all'importo a base di gara;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI massimale pari all'importo a base di gara;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO massimale pari almeno al 50% dell'importo a base di gara;
- R.C. di cui al precedente punto 3) massimale pari a € 5.000.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, nei casi e con le modalità previste nell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna della predetta polizza nei tempi e modi di cui sopra.

7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 (per quanto ancora applicabile);
- il Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al progetto posto a base di gara);
- il Piani di sicurezza indicato all'articolo 24 del presente contratto;
- le polizze di garanzia ed assicurative di cui ai precedenti articoli 28 e 29;

2. Fanno, altresì, parte del presente contratto quale parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione tecnica sul degrado
- Relazione strutture copertura
- Quadro economico di spesa
- Documentazione fotografica
- Cronoprogramma fasi attuative

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo manutenzione
- Tavola 01 - planimetria generale scala 1:200
- Tavola 02 - pianta piano terra edificio comunale/Prospetti attuali - scala 1.100
- Tavola 03 - Pianta della copertura scala 1.100 - Sezione trasversale - Documentazione fotografica
- Tavola 04 - prospetti /sezione trasversale (situazione di progetto) scala 1.100
- Tavola 05 - planimetria generale punti sensibili

3. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente.

Articolo 31. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile; il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto ed il D.lgs. n.81/08 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme dei Regolamenti di Polizia Urbana, di Procedure sanzionatorie amministrative, per l'Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, del Regolamento di contabilità e dei Codici compartimentali nei lavori pubblici, vigenti nel Comune Tradate e per quanto applicabili al presente appalto.

4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto dovrà rispettare quanto indicato nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"; l'Appaltatore dovrà altresì rispettare tutte le norme richiamate negli elaborati di progetto.

Articolo 32. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

.....

L'Appaltatore

.....

L'Ufficiale rogante

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: art. 2 (Ammontare del contratto e categorie di opere),

art. 3 (Condizioni generali del contratto), art. 6 (Programma di esecuzione dei lavori), art. 7 (Penale per ritardi), art. 9 (Oneri a carico Appaltatore), art. 14 (Liquidazione dei corrispettivi), art. 15 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari), art. 16 (Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo), art. 21 (Risoluzione del contratto e recesso), art. 23 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza), art. 25 (Subappalto), art. 29 (Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi assicurativi), nonché la *"Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture sull'importo complessivo dell'appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori (rif. Art. 11)"* di cui all'allegato 01.

L'Appaltatore

.....